



COMUNE DI CARPEGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - **AMBITO: COMUNALE GRADUATORIA: BIENNALE**

Al presente bando di concorso possono concorrere coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti

- Essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale; la durata biennale del permesso di soggiorno, deve essere maturata alla data di presentazione della domanda o comunque alla scadenza del bando (si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa);
- Avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
- Avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Carpegna;
- Non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii.;
- Avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale Marche, per l'anno 2023 in **€ 13.617,00**, limite aumentato del 20% per le famiglie monopersonali. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera f del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
- I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000



Ai sensi dell'art.20- quater, comma 2° della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) di cui sopra anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Con riferimento alla lettera d) di cui sopra, qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi della normativa statale vigente in materia, l'I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione.

In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera c) di cui sopra, anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio. In tali casi non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo di origine;

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l'alloggio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo fornito al Comune dall'Unione Montana, e conforme alle disposizioni di legge, assume forma e contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e deve indicare:

- a) Dati anagrafici, personali, codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare per il quale l'istante presenta domanda
- b) Il possesso dei requisiti di accesso
- c) Le condizioni soggettive ed oggettive utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- d) Il recapito in cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la domanda
- e) Ogni altra notizia o documento richiesto dal modulo

La domanda di assegnazione, con la documentazione allegata, deve essere presentata a mano o spedita secondo le modalità indicate nel bando, presso l'ufficio protocollo del Comune.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare nel seguente ordine: il coniuge o convivente more uxorio, i figli, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini. Il componente che subentra è tenuto a confermare la domanda presentata dal congiunto deceduto ed a revisionare i dati e le dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Tale revisione può essere effettuata in ogni momento sino all'approvazione della graduatoria definitiva

In caso di separazione il coniuge, diverso dal firmatario (aspirante assegnatario) può subentrare nella domanda esibendo accordo sottoscritto tra i coniugi medesimi autenticato nelle forme di legge o provvedimento emanato dal giudice in sede di separazione. Il subentrante è tenuto a revisionare i dati e le dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza originaria. Tale revisione può essere effettuata in ogni momento sino all'approvazione della graduatoria definitiva

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/06/2023 secondo una delle seguenti modalità:

- 1) a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, negli orari di apertura al pubblico;
- 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Carpegna Piazza Conti 18 – 61021 Carpegna PU. Farà fede esclusivamente la data di arrivo, certificata dal protocollo dell'Ente. Le domande arrivate successivamente alla data di scadenza saranno automaticamente escluse dalla procedura anche per fatto imputabile a terzi, forza maggiore o caso fortuito;
- 3) con posta elettronica certificata, proveniente da una casella personale del richiedente e di altro componente il nucleo familiare, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.carpegna@emarche.it

PUNTEGGI E SELEZIONE DELLA DOMANDA

Condizioni oggettive:

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del Bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

- A-1.1 Abitare in un alloggio improprio
- A-1.2 Abitare in un alloggio antighienico in quanto privo di almeno due degli impianti igienici di cui all'articolo 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975 o abitare di un alloggio la cui altezza media interna utile di tutti i locali sia inferiore a mt. 2,50 ridotta a mt. 2,20 per i vani accessori
- A-1.3 Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dal Comune, dai servizi assistenziali territoriali oppure presso strutture d'appoggio convenzionate
- A-1.4 Abitazione in alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare in quanto di superficie utile calpestabile inferiore ai limiti posti dalla L.R. 36/05 art.2 c.2 e smi (da dimostrarsi con sopralluogo ed attestazione dell'UT comunale)
- A-1.5 Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio non transitorio.

La presenza di barriere architettoniche nonché l'handicap motorio dovranno essere comprovate mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche, altre condizioni sono accertate e certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Non sono cumulabili fra loro i punteggi A-1.1; A-1.2; A-1.3; A-1.4

A-2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato:

A-2.1 a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale, fatti salvi casi di morosità incolpevole; di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria

- con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando
- con rilascio oltre 1 anno dalla data di pubblicazione del bando

• A-2.2 di ordinanza di sgombero

• A-2.3 di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio e il richiedente è la parte soccombente (ha diritto anche se già assegnataria di altro alloggio ERP)

Condizioni soggettive:

B 1) DISAGIO ECONOMICO

valore ISEE riferito all'importo di un assegno sociale INPS

- Reddito ISEE di importo superiore alle categorie seguenti, fino al limite massimo stabilito annualmente dalla Regione: punti 0
- Reddito ISEE fino all'importo di un assegno sociale (1) con nucleo familiare con almeno 4 componenti punti 5
- Reddito ISEE fino all'importo di un assegno sociale (1) con nucleo familiare fino a 3 componenti punti 4
- Reddito ISEE fino all'importo di uno e mezzo assegno sociale (1,5) con nucleo familiare con almeno 4 componenti punti 3
- Reddito ISEE fino all'importo di uno e mezzo assegno sociale (1,5) con nucleo familiare fino a 3 componenti punti 2

Il suddetto punteggio è aumentato del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art 11 c. 4 L. 431/1998

B-2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- nucleo familiare richiedente composto da una o due unità Punti 1
- nucleo familiare richiedente composto da tre o quattro unità Punti 2
- nucleo familiare richiedente composto da cinque o più unità Punti 3

B- 3) PRESENZA DI PERSONE ANZIANE

- B- 3.1) nucleo familiare del richiedente composto unicamente da persone che abbiano superato i 75 anni di età alla data di presentazione domanda Punti 4
- B-3.2) nucleo familiare del richiedente composto unicamente da persone che abbiano superato i 65 anni di età alla data di presentazione domanda Punti 3
- B-3.3) presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone di età superiore ai 75 anni alla data di presentazione domanda Punti 2
- B-3.4) presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone di età superiore ai 65 anni alla data di presentazione domanda Punti 1

non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso sub-paragrafo.

B- 4) PORTATORI HANDICAP

presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap che abbiano:

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: Punti 2
- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% se minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: Punti 3
- titolare di assegno di accompagnamento Punti 4
- presenza nel nucleo familiare di due o più persone portatrici di handicap fino ad un massimo complessivo di punti 4 attribuibili nel sottotitolo aumento di punti 1 per ogni caso

B- 5) PRESENZA DI MINORI

- B-5.1) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, Punti 2 per ogni minore fino ad un massimo di punti 4
- B-5.2) nucleo familiare con la presenza di uno o più minori a carico Punti 0,5 per ogni minore di età non superiore a 14 anni fino ad un massimo di punti 2

B- 6) NUCLEI FAMILIARI DI GIOVANI

- Minori di anni 20 orfani di entrambi i genitori Punti 4
- coniugati da meno di due anni, o con pubblicazioni di matrimonio in corso alla data di presentazione della domanda Punti 3
- coniugati da più di 2 anni o convivenza more uxorio che possa essere dimostrata anagraficamente e che
- risulti instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda Punti 2
- conviventi o single resosi autonomo dalla famiglia di origine, anagraficamente dimostrabile, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda Punti 2

B-7) RESIDENZA NEL COMUNE

Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni e fino al 20° punti 0,50 per ogni anno

B-8) PRESENZA IN GRADUATORIA

Richiedente presente in graduatorie ERP da almeno 2 anni e fino ad un massimo di anni 10 punti 0,5 per ogni anno

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

a) relativamente ai requisiti previsti per l'accesso: l'esclusione della domanda.

b) relativamente alle altre condizioni soggettive ed oggettive: la mancata attribuzione del punteggio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16 del 15/07/2021 e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con Atto Consiliare n. 9 del 09/03/2023.

Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito web del comune all'indirizzo www.comune.carpegna.pu.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corbellotti Sara